



Roma, 22/12/2024

ILLEGITTIMA L'ATTRIBUZIONE TICKET RESTAURANT AGLI AGENTI IN PROVA

Questo Cartello Sindacale, come aveva già anticipato oralmente, durante la riunione tenutasi nella giornata di ieri, esprime la propria contrarietà all'attribuzione dei ticket restaurant sostitutivi del servizio mensa agli Agenti in prova del 227° Corso.

Tale misura non è conforme alle normative vigenti e alle disposizioni precedentemente emanate dall'Amministrazione. Facciamo riferimento in fatti ad alcune note e circolari che la stessa Amministrazione ha emanato negli ultimi anni e che ben determinano i criteri di attribuzione, le deroghe e le eccezioni senza possibilità di interpretazione alternativa.

In particolare facciamo riferito:

1. alla nota n. 557/RS/01/67/1 del 25 ottobre 2013 dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che specifica: *"Il personale in questione mantiene lo status di frequentatore di Corso e, pertanto, durante tale periodo, allo stesso dovrà essere assicurato il vitto secondo le vigenti disposizioni. Il primo e secondo ordinario sarà erogato presso le mense dell'Amministrazione ovvero tramite convenzioni con esercizi privati di ristorazione, per le quali, trattandosi di frequentatori di corso, non è previsto il limite di spesa di € 4,65 a pasto, in quanto, sulla base della normativa vigente e delle disposizioni già emanate da questa Amministrazione, al personale frequentatore di corso, non può essere attribuito il buono pasto (ticket restaurant)."*

2. alla circolare della Questura di Milano datata 05 Febbraio 2019 relativa ai criteri di erogazione del "buono pasto giornaliero", che recita *"Agli Agenti in prova, in ragione dello status di frequentatori di corso fino al termine del periodo di applicazione pratica, deve essere garantita la fruizione del vitto presso le mense della Polizia di Stato [...] si avrà cura di rendere effettivo tale diritto, rimuovendo ogni ostacolo al suo godimento impiegando gli Agenti in prova in turni di servizio compatibili con la fruizione del vitto presso le mense cittadine."* Questo dettame rimarca ancora una volta come il ticket restaurant rappresenti solo un servizio sostitutivo della mensa obbligatoria, che è e rimane l'opzione primaria e che il ricorso al "ticket restaurant" debba intendersi quale forma ultima e residuale di vettovagliamento, anche al fine di cagionare un danno economico all'Amministrazione. La stessa circolare specifica che l'articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, riconosce prioritariamente il diritto alla fruizione della mensa obbligatoria di servizio per specifici contesti di impiego e ambientali; che l'articolo 2 della stessa legge, prevede la stipula di convenzioni con altre amministrazioni o esercizi privati in caso di impossibilità di garantire il funzionamento della mensa obbligatoria e che l'articolo 35 del D.P.R. n. 254/1999, ribadisce il ricorso al ticket restaurant come ultima forma sostitutiva o residuale di vettovagliamento.

3. La nota della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - Servizio Vettovagliamento e Pulizia n. 750.C.1.AG.800/2617 del 18 ottobre 2013, esclude esplicitamente gli Agenti in prova quali beneficiari della corresponsione dei ticket restaurant.

Alla luce di quanto esposto, ribadiamo che la soluzione più adeguata sia rappresentata dalla stipula di convenzioni con le strutture alberghiere dove attualmente gli Agenti in prova sono alloggiati, assicurando in loco la somministrazione dei pasti previsti (1 e 2 ordinario, mentre per la colazione non vige alcun obbligo da parte dell'Amministrazione).

Tale misura sarebbe conforme alla normativa vigente e garantirebbe il benessere psicofisico del personale. Invitiamo pertanto l'Amministrazione a rivedere l'approccio adottato, predisponendo tempestivamente le necessarie determinazioni.

Restiamo a disposizione per un confronto costruttivo su questa tematica e confidiamo in un rapido riscontro da parte dell'Amministrazione.

SIULP
CRAPAROTTA

SIAP
GERMANO'

FSP POLIZIA
NISIDA